

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 73 DEL 21.04.2016

OGGETTO: Indicazioni operative per l'applicazione della circolare MiSE 3659/C dell'11.03.2013. Aggiornamento alla luce di parere MiSE del 17.03.2016.

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 148 del 30.06.2015 avente ad oggetto 'indicazioni operative per l'applicazione della circolare MSE 3659/C dell'11.03.2013;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione;

VISTA la legge 11 dicembre 2012, n. 224, che ha unificato nella nuova sezione della "meccatronica" le due precedenti sezioni "meccanica motoristica" ed "elettrauto" (norma entrata in vigore il 05/01/2013);

ATTESO che per Meccatronica s'intende la tecnologia che permette la realizzazione di sistemi automatici complessi utilizzando componenti meccanici, elettronici e informatici ritenendosi superata la tradizionale dicotomia tra meccanica-motoristica ed elettrauto;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell'11/03/2013, concernente considerazioni e chiarimenti in merito ai criteri interpretativi da utilizzare nell'applicazione delle disposizioni transitorie della legge 224/12 e nell'individuazione dei requisiti a regime per l'esercizio dell'attività di autoriparazione;

VISTO il parere reso dal MISE in data 17.03.2016 su richiesta della Commissione Regionale per l'Artigianato sulla L.122/1992 ed in particolare sulla possibilità di abilitare le imprese operanti al 5/1/2013 per l'attività di meccatronica dimostrando di aver operato su sistemi complessi per 3 anni nell'ultimo quinquennio senza pertanto frequentare corsi integrativi;

PRESO atto della necessità di adeguarsi a tale parere al fine di uniformarsi all'operato degli uffici del Registro delle imprese e degli Albi provinciali della Regione Lazio;

A parziale rettifica di quanto determinato dal Dirigente di settore con provvedimento n.148 del 30/6/2015 che si adeguava alla Circolare MISE n.3659/C del 11/3/2013 che non precisava il periodo temporale di riferimento;

INFORMATO il Segretario Generale della Camera di Commercio ed il Commissario ad acta dell'Albo delle imprese artigiane;

DETERMINA

Di aggiornare, secondo quanto specificato di seguito, le indicazioni operative rese dalla precedente Determinazione n.148/2015, che si intende integralmente sostituita dal presente atto:

A) IMPRESE ATTIVE OPERANTI NEL SETTORE DELLA MECCANICA MOTORISTICA O ELETTRAUTO PRIMA DEL 05/01/2013 (punto 4 della circolare ministeriale).

1. possono continuare a svolgere l'attività per la quale risultano iscritte al RI/AIA per un termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della norma. Entro tale termine hanno l'obbligo di integrare la formazione del proprio responsabile tecnico attraverso i corsi di riqualificazione professionale di cui al comma 2, dell'art. 3 della L. 224/12. Solo dopo la frequenza, con esito positivo, del corso le imprese potranno ottenere il riconoscimento per l'attività di MECCATRONICA.
2. possono continuare a svolgere l'attività per la quale risultano iscritte al RI/AIA fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia del responsabile tecnico, a condizione che quest'ultimo abbia compiuto 55 anni alla data del 05/01/2013.
3. possono ottenere il riconoscimento per l'attività di MECCATRONICA (con la conseguente qualificazione del proprio responsabile tecnico) attraverso l'esibizione di fatture che dimostrino lo svolgimento continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della L. 224/12, di interventi su sistemi complessi afferenti la meccatronica; le fatture devono essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e possono essere integrate con altra documentazione che supporti il concreto svolgimento dell'attività (ad esempio, fatture acquisto materiale e/o attrezzature specifiche). Tale riconoscimento è consentito **entro il termine del 4.01.2015**, come da indicazioni del MISE rese in data 17.03.2016, fatte salve le istanze pervenute fino alla data di sottoscrizione della presente determinazione.
4. possono ottenere il riconoscimento per l'attività di MECCATRONICA qualora il responsabile tecnico designato abbia un diploma di istruzione secondaria (quinquennale) o un diploma di laurea ad indirizzo tecnico il cui *cursus studiorum* presenti elementi di approfondimento che rispondano alla disciplina della meccatronica.

Il riconoscimento di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4 deve essere richiesto mediante istanza telematica in regola con i diritti di segreteria e l'imposta di bollo previsti per le modifiche. All'istanza va allegata la documentazione a supporto del requisito tecnico professionale.

Le imprese attive da meno di tre anni possono ottenere il riconoscimento per l'attività di meccatronica attraverso la rivalutazione, secondo le modalità di cui al punto B, delle precedenti esperienze lavorative e/o dei requisiti culturali del proprio responsabile tecnico. Resta ferma la possibilità di integrare il periodo di esperienza pregressa con il periodo (non

oltre il 05/01/2013) durante il quale si è svolta l'attività di meccatronica quale responsabile tecnico dell'impresa richiedente.

B) REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI IN CAPO AL RESPONSABILE TECNICO PER L'AVVIO EX NOVO DELL'ATTIVITA' DI MECCATRONICA DOPO IL 05/01/2013 (punto 3 della circolare ministeriale).

1. REQUISITO ESCLUSIVAMENTE CULTURALE. diploma di istruzione secondaria (quinquennale) o diploma di laurea ad indirizzo tecnico il cui *cursus studiorum* presenti elementi di approfondimento che rispondano alla disciplina della meccatronica. Per la valutazione dei diplomi gli uffici potranno avvalersi delle indicazioni fornite dai singoli istituti scolastici, mentre, per le lauree, ricorrono ai pareri espressi dal CUN.
2. ESPERIENZA QUALIFICATA di tre anni nell'ultimo quinquennio. Prestazione lavorativa quale titolare, coadiuvante familiare, socio lavoratore o dipendente qualificato per imprese esercenti, contemporaneamente, attività di MECCANICA MOTORISTICA e ELETTRAUTO. Qualora dal contratto individuale di lavoro non sia possibile risalire alle mansioni attribuite, sarà necessario integrare la SCIA per l'inizio attività con una dichiarazione del datore di lavoro circa il concreto svolgimento di mansioni inerenti la meccanica e l'elettrauto.
3. ESPERIENZA QUALIFICATA di tre anni nell'ultimo quinquennio. Prestazione lavorativa quale titolare, coadiuvante familiare, socio lavoratore o dipendente qualificato per imprese esercenti attività di MECCANICA MOTORISTICA oppure di ELETTRAUTO. La SCIA per l'inizio attività dovrà essere integrata con una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante/datore di lavoro attestante che l'impresa, di fatto, ha operato nell'ambito della meccatronica e che il dipendente/socio/collaboratore familiare ha in concreto svolto interventi su sistemi complessi afferenti la meccatronica. Qualora l'impresa presso la quale è stata maturata l'esperienza lavorativa sia cessata, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, gli uffici potranno prendere in considerazione ogni altra documentazione utile (fatture, mansionari, dichiarazioni di committenti, ecc. ...).
4. ESPERIENZA QUALIFICATA di un anno nell'ultimo quinquennio. L'esperienza qualificata di cui ai precedenti punti 2. e 3. (da dimostrare con le medesime modalità) è ridotta ad un anno qualora il responsabile tecnico abbia conseguito un titolo di studio diverso dal diploma di istruzione secondaria (qualifica professionale triennale) il cui *cursus studiorum* presenti elementi di approfondimento che rispondano alla disciplina della meccatronica. Per la valutazione di questo titolo gli uffici potranno avvalersi delle indicazioni fornite dai singoli istituti scolastici.
5. ESPERIENZA QUALIFICATA di un anno nell'ultimo quinquennio. L'esperienza qualificata di cui ai precedenti punti 2. e 3. (da dimostrare con le medesime modalità) è ridotta ad un anno qualora il responsabile tecnico abbia frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione il cui piano di formazione presenti elementi di approfondimento che rispondano alla disciplina della meccatronica. Per la valutazione di questo titolo gli uffici potranno avvalersi delle indicazioni fornite dai singoli enti di formazione.

C) IMPRESA ABILITATA DA PIU' RESPONSABILI TECNICI ED ESERCENTE LE ATTIVITA' DI MECCANICA MOTORISTICA E ELETTRAUTO PRIMA DEL 05/01/2013 (punto 5 della circolare ministeriale).

Qualora l'impresa risulti abilitata da due differenti responsabili tecnici, uno per la sezione meccanica/motoristica e uno per l'elettrauto, l'impresa è abilitata di diritto per la meccatronica. I due responsabili tecnici possono ottenere il riconoscimento per la meccatronica secondo le modalità di cui alla lettera A) della presente determinazione.

D) TRASFERIMENTO SEDE E TRASFORMAZIONE D'IMPRESA (punto 6 della circolare ministeriale).

L'impresa abilitata per una delle due sezioni soppresse, qualora trasferisca la propria sede legale in altra provincia, avrà diritto al mantenimento delle abilitazioni possedute, ferma restando la necessità per il responsabile tecnico di adeguare la propria qualificazione nel periodo transitorio (quinquennio) di cui all'art. 3, comma 2, della L. 224/12 secondo le modalità di cui alla lettera A) della presente determinazione.

Anche nel caso di trasformazione, fusione e scissione si applicano i principi anzidetti, sempreché risulti preposto alla gestione tecnica della nuova impresa il medesimo responsabile tecnico dell'azienda trasferita.

E) QUALIFICAZIONI PARZIALI PER IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE (punto 7 della circolare ministeriale).

E' ammessa la possibilità di costituire, in via transitoria e fino al 5.01.2016, nuove imprese di autoriparazione che intendono esercitare una sola delle due attività accorpate nella MECCATRONICA (MECCANICA MOTORISTICA oppure ELETTRAUTO) a condizione che sia preposto alla gestione tecnica un soggetto che, alla data del 5.01.2013 di entrata in vigore della L. 224/2012, sia in possesso di titoli di studio o esperienza lavorativa abilitante per una soltanto delle soppresse sezioni.

Resta fermo che il requisito dell'esperienza lavorativa quale responsabile tecnico ex L. 122/92 esaurisce i propri effetti decorso il quinquennio (parere MSE alla CCIAA di Viterbo n. 1506 del 09/02/2007).

Il preposto alla gestione tecnica qualificato parzialmente ha l'obbligo, comunque, di adeguare la propria qualificazione nel periodo transitorio attraverso la frequenza al corso di cui all'art. 3, comma 2, della L. 224/12.

F) INAPPLICABILITA' DELL'ART. 6 DELLA L. 25/96.

I soggetti non più iscritti all'Albo delle imprese artigiane o al Registro Imprese che hanno svolto l'attività di elettrauto o meccanico/motorista prima dell'entrata in vigore del *D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387 non possono avvalersi della disposizione di cui all'art. 6 della L. 25/96 per il riconoscimento della qualificazione di meccatronico.*

IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."